Supplemento ordinario n. 6 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 340 del 27 dicembre 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1030.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Cerignola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1031.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Locri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1032.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Luzzi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1033.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Milazzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1034.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Napoli - II istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1035.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Orvieto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1036.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Rionero in Vulture.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1037.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Sora.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1038.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Torre Annunziata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n **667.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Avezzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **668.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Civitavecchia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **669.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **670.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Gargnano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **671.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Monreale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **672.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Monza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **673.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Nuoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **674.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Palmi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **675.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Pescara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **676.**
Istituzione dell'istituto d'arte di Pomezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **677.**
Soppressione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza Po e istituzione di un istituto d'arte nella medesima località.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1030**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Cerignola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamenti nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Cerignola un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito in Cerignola un istituto d'arte con le sezioni di « decorazione pittorica », « disegnatori di architettura e arredamento » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 98.400.000. La spesa graverà per L. 82.000.000 sul cap. 2082 e per L. 16.400.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1972 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 80

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CERIGNOLA

Sezioni « decorazione pittorica », « disegnatori di architettura e arredamento »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lettere italiane, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica e contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di « Educazione artistica » nella scuola media annessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037
Disegno geometrico e architettonico	—	1	In tutte le classi
Plastica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di « Applicazioni tecniche » nella scuola media annessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037
Tecnologia della decorazione pittorica	—	1	In ogni classe della relativa sezione
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	In ogni classe della relativa sezione
Decorazione pittorica, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per le tecniche murali	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le lacche e la doratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'arte muraria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

ALLEGATO *B*

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA ALL'ISTITUTO D'ARTE DI CERIGNOLA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali .	1	—
Lingua straniera . . .	—	1
Applicazioni tecniche . .	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CERIGNOLA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Cerignola è composto delle sezioni di « decorazione pittorica », « disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese in conto capitale;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale direttivo, docente e non insegnante di ruolo nonchè al personale non di ruolo con incarico a tempo indeterminato;

i) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1031.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Locri un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Locri un istituto d'arte con le sezioni di « arte del tessuto », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « disegnatori di architettura e arredamento », « arte ceramica », e « arti della stampa » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 119.800.000. La spesa graverà per L. 104.100.000 sul cap. 2082 e per L. 15.700.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 70

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI LOCRI
E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « arte del tessuto », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « disegnatori di architettura e arredamento », « arte ceramica », « arti della stampa »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate .	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei laboratori relativi	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arti della stampa, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del tessuto	—	1	—
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia della ceramica	—	1	—
Tecnologia della stampa	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la tessitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la foggiatura e la modellazione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione e la cottura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tipografia .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la xilografia e la calcografia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la litografia e la serigrafia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo . .	1	—	—
Applicato di segreteria . . .	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	7	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali . .	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI LOCRI

Art. 1.

L'istituto d'arte di Locri è composto delle sezioni di «arte del tessuto», «arte dei metalli e dell'oreficeria», «disegnatori di architettura e arredamento», «arte ceramica», «arti della stampa».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa,

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonché al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1032**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Luzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonché le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Luzzi un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito in Luzzi un istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento » e « arte ceramica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 95.100.000. La spesa graverà per L. 79.200.000 sul cap. 2082 e per L. 15.900.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 75

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI LUZZI E DELLA ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — Istituto d'arte

Sezioni « disegnatori di architettura e arredamento », « arte ceramica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	—
Disegno geometrico e architettonico e educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica ed applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia della ceramica	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria . . .	—	1	Ir tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la modellazione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione e la cottura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscóno in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*:		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia e educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*:		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*:		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI LUZZI

Art. 1.

L'istituto d'arte di Luzzi è composto delle sezioni di «disegnatori di architettura e arredamento» e «arte ceramica».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Mnistero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1033**.
Istituzione dell'istituto d'arte di Milazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonché le condizioni per la istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo o gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Milazzo un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Milazzo un istituto d'arte con la sezione di « Disegnatori di architettura e arredamento » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 65.400.000. La spesa graverà per L. 56.800.000 sul cap. 2082 e per L. 8.600.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 4

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MILAZZO E DELLA ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezione « disegnatori di architettura e arredamento »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	3	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
I — *Personale docente:*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo:*		
Segretario	1	—
III — *Personale ausiliario:*		
Bidello	2	—

N B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MILAZZO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Milazzo è composto delle sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonché al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dell'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. 1034.

Istituzione del secondo istituto d'arte di Napoli - II istituto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Napoli un secondo istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Napoli un secondo istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » e « moda e costume » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 106.200.000. La spesa graverà per L. 92.300.000 sul cap. 2082 e per L. 13.900.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 72

TABELLA ORGANICA DEL II ISTITUTO D'ARTE DI NAPOLI E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « disegnatori di architettura e arredamento », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « moda e costume »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Moda e costume, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia della moda e del costume	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa fotocinematografica e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la modellistica per il figurino	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	6	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B — Scuola media annessa

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
I — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano latino storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali . .	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI NAPOLI

Art. 1.

L'istituto d'arte di Napoli è composto delle sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « disegnatori di architettura e arredamento » e « moda e costume ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di peurperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1035**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Orvieto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Orvieto un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Orvieto un istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento » e « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 81.500.000. La spesa graverà per L. 70.800.000 sul cap. 2082 e per L. 10.700.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 73

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI ORVIETO E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « disegnatori di architettura e arredamento »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica e contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa fotocinematografica e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — Scuola media annessa

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI ORVIETO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Orvieto è composto delle sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » e « disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa,

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di peurperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1036**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Rionero in Vulture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonché le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Rionero in Vulture un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Rionero in Vulture un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria » e « arte ceramica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 79.000.000. La spesa graverà per L. 68.700.000 sul cap. 2082 e per L. 10.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 69

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI RIONERO IN VULTURE E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte ceramica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia d ll'arte e delle arti applicate .	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la *direzione dei laboratori e l'insegnamento* del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia della ceramica	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la foggiatura e la modellazione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione e la cottura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi *collaterali dell'istituto*

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI RIONERO IN VULTURE

Art. 1.

L'istituto d'arte di Rionero in Vulture è composto delle sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria » e « arte ceramica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del

consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1037**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Sora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Sora un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito in Sora un istituto d'arte con le sezioni di « arte del tessuto », « decorazione pittorica » e « disegnatori di architettura e arredamento » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 90.100.000. La spesa graverà per L. 78.300.000 sul cap. 2082 e per L. 11.800.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 71

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI SORA E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « arte del tessuto », « decorazione pittorica », « disegnatori di architettura e arredamento ».

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Decorazione pittorica, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del tessuto	—	1	—
Tecnologia della decorazione pittorica	—	1	—
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la tessitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le tecniche murali	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le lacche e la doratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	5	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — Personale docente		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — Personale amministrativo		
Segretario	1	—
III. — Personale ausiliario		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI SORA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Sora è composto delle sezioni di « arte del tessuto », « decorazione pittorica » e « disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa.

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. [illegible].000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del

consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1038.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Torre Annunziata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte ed ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Torre Annunziata un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito in Torre Annunziata un istituto d'arte con le sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » e « disegnatori di architettura e arredamento » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro;

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 101.800.000. La spesa graverà per L. 84.800.000 sul cap. 2082 e per L. 17.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 68

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI TORRE ANNUNZIATA E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « disegnatori di architettura e arredamento ».

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa fotocinematografica e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI TORRE ANNUNZIATA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Torre Annunziata è composto delle sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **667.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Avezzano un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito in Avezzano un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 75.900.000. La spesa graverà per L. 65.900.000 sul cap. 2082 e per L. 10.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 7

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI AVEZZANO E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia del tessuto	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tessitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N.B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI AVEZZANO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Avezzano è composto delle sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio d'amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio d'amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **668**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Civitavecchia un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituito in Civitavecchia un istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 69.100.000. La spesa graverà per L. 62.800.000 sul cap. 2082 e per L. 6.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 74

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CIVITAVECCHIA E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico ed architettonico e educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Decorazione pittorica, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia della decorazione pittorica	—	1	—
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'arte muraria . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le tecniche murali	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le lacche e la doratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il mosaico e il commesso	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — Personale docente		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — Personale amministrativo		
Segretario	1	—
III. — Personale ausiliario		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CIVITAVECCHIA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Civitavecchia è composto delle sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **669.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Foggia un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito in Foggia un istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 79.200.000. La spesa graverà per L. 68.700.000 sul cap. 2082 e per L. 10.500.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre **1975**
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 81

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI FOGGIA
E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—		In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—		In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—		In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Decorazione pittorica, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia della decorazione pittorica	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'arte muraria . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le tecniche rurali	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le lacche e la doratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI FOGGIA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Foggia è composto delle sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « decorazione pittorica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera *degli istituti d'arte* o, *in mancanza di norme* specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **670.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Gargnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Gargnano un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituito in Gargnano un istituto d'arte con le sezioni di « arte ceramica », « decorazione plastica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 62.500.000. La spesa graverà per L. 56.800.000 sul cap. 2082 e per L. 5.700.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 70

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI GARGNANO E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arte ceramica », « decorazione plastica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico e educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Decorazione plastica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia della ceramica	—	1	—
Tecnologia della decorazione plastica .	—	1	—
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la foggiatura e la modellazione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione e la cottura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la formatura e gli stucchi	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione plastica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	—
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI GARGNANO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Gargnano è composto delle sezioni di « arte ceramica » « decorazione plastica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **671.**

Istituzione dell'istituto d'arte di Monreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Monreale un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituto in Monreale un istituto d'arte con la sezione di « arte del mosaico » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 55.700.000. La spesa graverà per L. 48.400.000 sul cap. 2082 e per L. 7.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 73

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezione «arte del mosaico»

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori del mosaico	1	—	In tutte le classi
Tecnologia del mosaico	—	1	In tutte le classi
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per il mosaico e il commesso	—	1	In tutte le classi
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	3		—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

L'insegnamento di tecnologia, da affidare per incarico, si impartisce in ragione di 3 ore settimanali.

B — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE

Art. 1.

L'istituto d'arte di Monreale è composto della sezione di « arte del mosaico ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. 672.

Istituzione dell'istituto d'arte di Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Monza un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituito in Monza un istituto d'arte con le sezioni di « disegnatori di architettura e arredamento », « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « decorazione plastica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine dal Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 80.900.000. La spesa graverà per L. 73.500.000 sul cap. 2082 e per L. 7.400.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziaro 1967 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 71

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MONZA E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « disegnatori di architettura e arredamento », « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « decorazione plastica »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico e educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno di architettura e arredamento, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Decorazione plastica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia per il disegno di architettura e arredamento	—	1	—
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia della decorazione plastica	—	1	—
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per la modellistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'ebanisteria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni metalliche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa fotocinematografia e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la formatura e gli stucchi	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione plastica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fonderia artistica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	5	—	—

N B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI MONZA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Monza è composto delle sezioni di «disegnatori di architettura e arredamento», «arti della grafica pubblicitaria e della fotografia», «decorazione plastica».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessare per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. 673.

Istituzione dell'istituto d'arte di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamenti nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Nuoro un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito in Nuoro un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 75.900.000. La spesa graverà per L. 65.900.000 sul cap. 2082 e per L. 10.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 1

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI NUORO E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia del tessuto	—	1	—
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tessitura . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI NUORO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Nuoro è composto delle sezioni di «arte dei metalli e dell'oreficeria», «arte del tessuto».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **674**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Palmi un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito in Palmi un istituto d'arte con le sezioni di « Arte dei metalli e dell'oreficeria », « Arte del tessuto », « Arte ceramica » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 86.400.000. La spesa graverà per L. 75.100.000 sul cap. 2082 e per L. 11.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 9

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI PALMI E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — Istituto d'arte

Sezioni «arte dei metalli e dell'oreficeria», «arte del tessuto», «arte della ceramica»

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia del tessuto	—	1	—
Tecnologia della ceramica	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la forgiatura e la tiratura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tessitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per il tappeto	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la stampa dei tessuti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la foggiatura e la modellazione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la decorazione e la cottura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	5	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidelli	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI PALMI

Art. 1.

L'istituto d'arte di Palmi è composto delle sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto », « arte della ceramica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può scioglierе, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio d'amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche ne-

cessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio d'amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **675**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Pescara un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito in Pescara un istituto d'arte con le sezioni di « arte della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 75.900.000. La spesa graverà per L. 65.900.000 sul cap. 2082 e per L. 10.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre **1975**
Atti di Governo, registro n. **15**, *foglio n.* **8**

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI PESCARA E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — Istituto d'arte

Sezioni « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	—
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arti della stampa, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia della stampa	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa cinematografica e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tipografia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la xilografia e la calcografia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la litografia e la serigrafia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B. — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II. — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidelli	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI PESCARA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Pescara è composto delle sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio d'amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del

consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio d'amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **676**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Pomezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Pomezia un istituto d'arte con annessa scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituito in Pomezia un istituto d'arte con le sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 69.100.000. La spesa graverà per L. 62.800.000 sul cap. 2082 e per L. 6.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 72

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI POMEZIA
E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico e educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arti della stampa con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia della grafica pubblicitaria e della fotografia	—	1	—
Tecnologia della stampa	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per le tecniche grafiche	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fotoincisione .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per le applicazioni di ripresa cinematografica e il montaggio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sviluppo, la stampa e la rifinitura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la litografia e la serigrafia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la tipografia . . .	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicta per la xilografia e la calcografia	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B — SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I. — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera .	—	1
Applicazioni tecniche .	—	1
Educazione musicale	—	1
II — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III. — *Personale ausiliario*		
Bidello	2	—

N.B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI POMEZIA

Art. 1.

L'istituto d'arte di Pomezia è composto delle sezioni di « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia », « arti della stampa ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **677**.

Soppressione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza Po e istituzione di un istituto d'arte nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, concernente le materie ed i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di

attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 sopracitato, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, n. 1038, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 per quanto concerne il personale insegnante degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 754, concernente l'istituzione in Valenza Po di un istituto professionale per l'industria e l'artigianato;

Considerata la necessità di trasformare l'istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Valenza Po in istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza Po è soppresso. Dalla stessa data è istituito in Valenza Po un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e della oreficeria », « arte delle pietre dure e delle gemme » e annessa scuola media, del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 95.100.000. La spesa graverà per L. 79.200.000 sul cap. 2082 e per L. 15.900.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 69

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VALENZA PO
E DELL'ANNESSA SCUOLA MEDIA

A. — ISTITUTO D'ARTE

Sezioni: « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte delle pietre dure e delle gemme »

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
I. — *Personale direttivo e docente*			
Direttore	1	—	—
Religione .	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	—	1	In tutte le classi
Storia dell'arte e delle arti applicate	—	1	In tutte le classi
Matematica, fisica, contabilità .	—	1	In tutte le classi
Scienze naturali e chimica .	—	1	In tutte le classi
Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi
Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa	—	1	In tutte le classi
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa	1	—	In tutte le classi

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali si ha l'obbligo dell'insegnamento
Arte dei metalli e dell'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Arte delle pietre dure e delle gemme, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Tecnologia dei metalli e dell'oreficeria	—	1	—
Tecnologia delle pietre dure e delle gemme	—	1	—
II. — *Personale insegnante d'arte applicata*			
Arte applicata per l'oreficeria	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per lo sbalzo e il cesello	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la fusione e gli smalti	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
Arte applicata per la glittica	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
III. — *Personale amministrativo*			
Segretario economo	1	—	—
Applicato di segreteria	2	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
Bidello	4	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

B — Scuola media annessa

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
I — *Personale docente*		
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali . .	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	1
Educazione musicale	—	1
II — *Personale amministrativo*		
Segretario	1	—
III — *Personale ausiliario*		
Bidello	—	—

N B. — L'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, da affidare per incarico, si impartisce per le residue ore 5 settimanali, disponibili dopo il completamento d'orario da parte dell'insegnante di plastica dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI VALENZA PO

Art. 1.

L'istituto d'arte di Valenza Po è composto delle sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte delle pietre dure e delle gemme ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

PREZZO L. 600 (5651206/9) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411200753406)